



UFFICIO: ATTIVITA' ECONOMICHE

Città di Orbassano

Prot. n. 18503
Ordinanza n. 41

ORDINANZA

**OGGETTO: NOTTI BIANCHE PREVISTE PER I GIORNI 22/06/2019 E 06/07/2019
- DISCIPLINA DELLA VENDITA AL DETTAGLIO E PER ASPORTO E DEL CONSUMO
SU AREA PUBBLICA DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO E/O METALLO**

IL SINDACO

Premesso che:

- anche quest'anno, come da consolidata tradizione, avranno luogo le c.d. Notti Bianche previste per le giornate di sabato 22 giugno 2019 e sabato 6 luglio 2019 che comportano l'affluenza lungo le vie e le piazze cittadine di una moltitudine di persone quantificabile nell'ordine di alcune migliaia;
- nell'ambito delle politiche di animazione e promozione nel territorio del Comune di Orbassano, trovano spazio iniziative promosse dalla pubblica amministrazione e dall'imprenditoria privata consistenti, tra l'altro, nella somministrazione di alimenti e bevande e svolgimento di attività d'intrattenimento occasionale;
- tali iniziative, nel periodo interessato, determinano situazioni di accertato disagio per i cittadini e per l'ambiente urbano sulla scorta dell'abbandono sui pubblici luoghi e nei luoghi di uso pubblico dei contenitori delle bevande (bottiglie, lattine, bicchieri, ecc.) recanti in tal modo nocimento al decoro urbano e alla sicurezza delle persone;

Considerato che:

- tali disagi si manifestano principalmente nelle aree identificate con le vie e porzioni del territorio cittadino di cui all'allegata planimetria e, particolarmente, in orario serale e notturno;
- tali aree sono state in passato oggetto di richieste d'intervento da parte di residenti ai vari organi di polizia e ad uffici dell'Amministrazione comunale, in relazione a ricorrenti problematiche dovute a rumori molesti, schiamazzi, ed altri comportamenti che creano nocimento alla sicurezza e al decoro

urbano, provocati da gruppi di persone richiamate sul posto dalla concentrazione di esercizi commerciali che, per le caratteristiche di gestione e di generi posti in vendita, ne costituiscono centri di aggregazione, nonché di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e/o dalla concomitante presenza e svolgimento di eventi e manifestazioni;

Ritenuto:

- doveroso ed urgente intervenire a tutela dell'igiene, del decoro e sicurezza urbana e dell'incolumità pubblica insidiate dall'abbandono di contenitori di vetro e metallo specie nelle ore serali e notturne in occasione delle menzionate manifestazioni e situazioni di aggregazione delle persone;

Tenuto conto che:

- l'abbandono sul suolo di bottiglie e altri contenitori in vetro e/o metallo è strettamente connesso all'esercizio della vendita al dettaglio (da parte degli esercizi commerciali) e all'esercizio della vendita per asporto (da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande);
- tale abbandono dei contenitori spesso comporta la rottura volontaria o accidentale degli stessi con il relativo ed evidente pericolo per l'incolumità delle persone determinato dalla pericolosità intrinseca dei frammenti;

Accertato che:

- l'aggregazione delle persone, avente comunque un valore fortemente positivo, risulta sulla base dei riscontri acquisiti dalla Polizia Locale nel corso dei servizi svolti e delle numerose segnalazioni formulate dai residenti, è spesso compromessa dal fenomeno dell'abuso di alcolici e dall'utilizzo di bevande in genere contenute in contenitori di vetro e/o metallo;
- la presenza sul suolo, in stato di abbandono, di rifiuti quali le menzionate bottiglie (e altri contenitori) di vetro e/o metallo, comporta un evidente impatto ambientale nonché la necessità di una successiva e potenziata di raccolta e pulizia del suolo;
- i comportamenti suindicati, che spesso sfociano in atteggiamenti e condotte violente e prevaricanti, rendono evidente la necessità di coordinati interventi di sensibilizzazione all'utilizzo appropriato degli spazi pubblici nonché di prevenzione dei comportamenti illeciti e prevaricanti legati, nella maggior parte dei casi, all'abuso di sostanze alcoliche in un arco temporale tendenzialmente circoscritto;

Ritenuto che:

- in occasione delle menzionate manifestazioni è necessario prevenire in ogni modo il verificarsi i fenomeni di insicurezza e degrado;

Visto:

- il Testo Unico leggi di pubblica sicurezza approvato col R.D. 18.06.1931, n.773 con particolare riferimento all'art. 9;
- l'art. 50, ed in particolare i commi 5 e 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificati dall'art. 8, comma 1 lett. a) del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, coordinato con la legge di conversione 18 aprile 2017, n. 48, recante: «*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città*»;
- l'art.7bis del D.Lgs.18 agosto 2000 n.267, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze;

ORDINA

per i motivi espressi in premessa e qui richiamati quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, fermo restando il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni sedici nei pubblici esercizi, già previsto e punito dall'art. 689 del Codice Penale, e il divieto di vendita di alcolici ai minori di anni diciotto già previsto e punito dall'art. 14ter della Legge n. 125/2001, quanto di seguito elencato:

**in occasione delle c.d. Notti Bianche,
nelle giornate di sabato 22 giugno 2019 e sabato 6 luglio 2019,
dalle ore 17.00 alle ore 06.00 del giorno successivo**

1. nelle vie e porzioni del centro cittadino di cui all'allegata planimetria (area bianca), è vietata la vendita – da parte degli esercenti il commercio al dettaglio in sede fissa ed ambulante – e la vendita per asporto – da parte degli esercenti la somministrazione di alimenti e bevande – di bevande in contenitori di vetro e/o metallo di qualunque capacità;
2. in luogo pubblico, limitatamente alle vie e porzioni del centro cittadino di cui all'allegata planimetria (perimetro rosso), è vietato il consumo di bevande in contenitori di vetro e/o metallo di qualunque capacità.

Le violazioni alla presente ordinanza, fatte salve le sanzioni, anche penali, previste dalla normativa statale e/o regionale, saranno punite con una sanzione amministrativa da €25,00 a €500,00, ai sensi dell'art. 7bis del D. Lgs. n. 267/2000.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare quanto ordinato.

All'atto della contestazione i trasgressori sono tenuti a cessare il comportamento vietato. L'inosservanza dell'ordine verrà perseguita a norma dell'art. 650 C.P.

DISPONE

che il presente provvedimento venga reso noto a tutta la cittadinanza tramite pubblici avvisi e con la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Orbassano e che sia subito trasmesso al Comando di Polizia Locale, al Comando dei Carabinieri di Orbassano nonché al Prefetto della Provincia di Torino per l'adozione delle eventuali misure ritenute necessarie per il concorso delle Forze di Polizia al fine di assicurare l'attuazione della presente ordinanza.


Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nel termine di 60 giorni, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio dell'ente.

Orbassano, li 06 giugno 2019



IL Sindaco
Bosso Cinzia Maria
Cinzia Maria Bosso

Allegato all'Ordinanza Sindacale 05/06/2019, n. 41



Area di efficacia dell'Ordinanza, n.1 del dispositivo (zona bianca), come delimitata dalle porzioni (entrambi i lati) delle di seguito elencate vie.

Via Montanelli (da Strada Piossasco a Strada Volvera)
Strada Volvera (da Via Montanelli a Via Giolitti)
Via Castellazzo (da Via Giolitti a Via Trieste)
Via Trieste (da Via Castellazzo a Piazza Vittorio Veneto)
Piazza Vittorio Veneto
Via San Rocco (da Piazza Vittorio Veneto/Via Montessori a Via Meucci)
Via Meucci (da Via San Rocco a Via Marconi)
Via Marconi (da Via Meucci a Via Calvino)
Via Calvino (da Via Marconi a Strada Torino)
Strada Torino (da Via Calvino/Via Di Nanni a Via De Gasperi)
Via De Gasperi (da Strada Torino a Via Martini)
Via Martini (da Via De Gasperi a Via Bixio)
Via Bixio (da Via Martini a Via Cavour)
Via Cavour (da Via Bixio a Via Molini)
Via Molini (da Via Cavour a Strada Gerbido)
Via Montegrappa (da Via Cavour a Via Frejus)
Via Frejus (da Via Montegrappa a Via Cervetti) [compreso civico 32/B]
Via Cervetti (da Via Frejus a Strada Piossasco)

Area di efficacia dell'Ordinanza, n.2 del dispositivo (perimetro rosso), come delimitata dalle porzioni (entrambi i lati) delle di seguito elencate vie.

Via Bixio (da Piazza De Amicis a Via Cavour)
Piazza Don Luigi Sturzo
Via Alfieri (Da Piazza Don Luigi Sturzo a Via Montessori)
Via Montessori (da Via Alfieri a Via San Rocco)
Piazza Vittorio Veneto
Via Trieste
Via Castellatto (da Via Trieste a Via Giolitti)



Via Giolitti

Via Vittorio Emanuele II

Via Frejus (da Via Vittorio Emanuele II a Via Diaz)

Via Diaz

Viale Rimembranza (da Via Diaz a Via Vittorio Emanuele II)

Viale Regina Margherita (da Piazza Umberto I a Via Gaj di Quarti)

Via Gaj di Quarti (da Viale Regina Margherita a Via Rivoli)

Via Rivoli (da Via Gaj di Quarti a Piazza Umberto I)

Via N. Sauro (da Piazza Umberto I a Via Molini)

Via Molini (da Via Sauro a Via Cavour)

Via Cavour (da Via Molini a Via N. Bixio)

